



## Le eccezioni al divieto di cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare

Il divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense dell'iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (art. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l'inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell'invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: **a)** mancanza ab origine di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), **b)** sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), **c)** cessazione dell'esercizio dell'attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012). *(Nel caso di specie, successivamente rilevando la contestuale pendenza di un procedimento disciplinare a suo carico, il COA aveva annullato in autotutela la delibera di cancellazione dall'albo del professionista, che nelle more aveva cessato l'attività professionale dismettendo altresì la partita IVA.*

*In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato il provvedimento emesso dal COA in autotutela, confermando così la cancellazione dall'albo).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato\), sentenza n. 146 del 17 luglio 2021](#)

---

## Alla cancellazione dall'albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

Al procedimento di cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione "può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe"), essendo sufficiente l'invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l'audizione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato\), sentenza n. 146 del 17 luglio 2021](#)

---

## Cancellazione dall'albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione e audizione (a richiesta) dell'interessato

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l'iscrizione all'albo, prima di deliberare la cancellazione dell'iscritto, oltre all'obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l'obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell'art. 17 della legge 247 del 2012 ("Nuova

disciplina dell'ordinamento della professione forense”) contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17 solo in quanto applicabile.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato\), sentenza n. 146 del 17 luglio 2021](#)

---

## Il decesso del ricorrente nel corso del procedimento comporta la cessazione della materia del contendere

Se dagli atti non emergono elementi di evidenza della infondatezza della decisione impugnata, all'intervenuta morte del ricorrente consegue la dichiarazione di estinzione del procedimento.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato\), sentenza n. 147 del 17 luglio 2021](#)

---

## Il decesso del ricorrente nel corso del procedimento comporta la cessazione della materia del contendere

Se dagli atti non emergono elementi di evidenza della infondatezza della decisione impugnata, all'intervenuta morte del ricorrente consegue la dichiarazione di estinzione del procedimento.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato\), sentenza n. 148 del 17 luglio 2021](#)

---